



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**POLIZIA LOCALE
COMANDO POLIZIA LOCALE**

Ordinanza n. 325 del 24/11/2021

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che l'installazione di manufatti sul suolo pubblico per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica ha l'obiettivo di incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica nel territorio comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 23.10.2020 avente ad oggetto "FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA" con la quale l'Amministrazione Comunale di Tradate ha aderito alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via Carlo Bo n. 11, per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica;

PRESO ATTO che a seguito di approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Tradate e la società BE CHARGE SRL, sono state individuate n. 8 aree di parcheggio in posizione strategica dedicate all'installazione di infrastrutture di ricarica ed alla sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ricarica, nello specifico:

- nel parcheggio pubblico della piscina comunale in via Pradacci
- nel parcheggio delle poste in via Zucchi
- nel parcheggio di via Brodolini
- nella zona industriale PIP parcheggi pubblici
- in via Galli in prossimità dell'ingresso al Parco di Villa Centenari
- parcheggio via Dante nei pressi Ufficio Postale
- Via Maestri del Lavoro corrispondenza con P.zza Mercato
- Via General Cantore

PRESO ATTO che gli stalli di sosta destinati alla ricarica, l'installazione delle colonnine, i collegamenti elettrici e la segnaletica orizzontale e verticale sono già stati realizzati dal gestore;

RITENUTO pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle nuove esigenze intervenute, alla luce dell'attivazione delle colonnine di ricarica elettrica, al fine di regolamentare la sosta all'interno degli stalli riservati alla ricarica dei veicoli a trazione elettrica;

RILEVATA, in particolare, la necessità di disciplinare con apposita ordinanza la viabilità all'interno delle sopra indicate aree, per un corretto utilizzo delle stesse;

CONSIDERATO che per consentire il maggior numero di utenti di usufruire delle colonnine, appare opportuno precisare che il divieto di sosta (e di fermata) vale per tutti i veicoli che non siano in ricarica, così che sarà sanzionato qualsiasi veicolo, anche elettrico, che si trovi in sosta (o fermata), senza essere collegato alla colonnina per la ricarica; allo stesso modo se la colonnina consente di vedere che la ricarica è terminata, si deve ritenere che la stessa sanzione si applica anche al veicolo elettrico collegato alla colonnina di riferimento che sosta dopo aver terminato la ricarica, in quanto è evidente che impedisce, a chi ne abbia la necessità, di servirsene dell'impianto, lasciando un minimo di tolleranza quantificabile in non più di 15 minuti;

RICHIAMATO l'art. 77 bis comma 1 del D.Lvo 16 Dicembre 2016 n. 257 e s.m.i. convertito nella L. 11 Settembre 2020 n.120, che ha introdotto al comma 1 dell'art.158, la lettera h bis "nelle aree riservate alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica" ed esplicitamente prevede che la fermata e la sosta sono inoltre vietate negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;

VISTO l'art.159 del Decreto L.vo 30.04.1992, n.285 comma 1, lettera b) che prevede la rimozione forzata dei veicoli nei casi previsti dall'art.158, commi 1, 2, e 3;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 37 del Codice della strada, emanato con D. Lgs. 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto concerne la circolazione veicolare all'interno delle strade comunali;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali;

ORDINA

l'istituzione e la regolamentazione di aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici, ovvero ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida, per la ricarica della batteria in rapporto al numero di stalli di sosta realizzati in riferimento ad ogni colonnina installata su ciascuna di dette aree ed individuati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale, come appresso:

- nel parcheggio pubblico della piscina comunale in via Pradacci
- nel parcheggio delle poste in via Zucchi
- nel parcheggio di via Brodolini
- nella zona industriale PIP parcheggi pubblici
- in via Galli in prossimità dell'ingresso al Parco di Villa Centenari
- parcheggio via Dante nei pressi Ufficio Postale
- Via Maestri del Lavoro corrispondenza con P.zza Mercato
- Via General Cantore

Per le altre categorie di veicoli, diversi da quelli contemplati al punto di cui sopra, l'istituzione del "Divieto di Sosta Permanente 0/24 con rimozione forzata" sui predetti stalli di sosta indicati da relativa segnaletica verticale, corrispondenti alle stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica, essendo dette aree riservate esclusivamente a veicoli elettrici, ovvero ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida, in ricarica.

PRESCRIVE CHE

- il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con idoneo cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio e del libretto di manutenzione del produttore del veicolo stesso;
- è vietata la sosta e la fermata di durata superiore al tempo necessario per il completamento della ricarica delle batterie del veicolo, con una tolleranza di 15 minuti dal completamento della stessa;

Gli altri veicolo in sosta nonostante il divieto, ai sensi dell'art. 159 C.d.S., verranno rimossi e trasportati nei depositi e saranno restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e custodia o, in alternativa, anche previo spostamento degli stessi, bloccato con apposito attrezzo a chiave applicato alle ruote.

DISPONE

Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale.

Che il presente provvedimento sia affisso all'albo pretorio on-line del Comune e trasmesso al Corpo di Polizia Locale, alla Tenenza dei Carabinieri ed all'Ufficio relazioni con il pubblico.

AVVERTE

- che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge;
- che il personale del Corpo di Polizia Locale e tutto il restante designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato dell'applicazione del presente provvedimento.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 16/12/1992 n° 495.

Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

**Sottoscritta dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.